



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Verona  
Sezione SECONDA SEZIONE

N. 347/2016 Sent.  
N. 13543/12 R.C.  
N. 762/2016 Cron.  
N. 998/2016 Rep.

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Fernando Platania  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13543/2012 R.G. promossa da:

FALLIMENTO SUPERTRUCK SRL IN LIQUIDAZIONE

IL CASO.it  
ATTORE  
contro:  
RENAULT TRUCK ITALIA SPA

.....; elettivamente domiciliato in  
..... presso lo studio dell'avv. DORIA SILVIA

CONVENUTO

VFS SERVIZI FINANZIARI SPA

.....; elettivamente domiciliato in  
..... presso lo studio dell'avv.

CONVENUTO

DOTT.V. M. (CF ) con il patrocinio degli avv.ti Michele Misino e Laura Poggi elettivamente domiciliato presso l'avv.to Michele Misino

CHIAMATO

### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 1 ottobre 2015 ;

### MOTIVAZIONE

Con citazione del 20 dicembre 2012 il Fallimento Supertruck srl in liquidazione conveniva in giudizio la Renault Trucks Italia e VFS Servizi Finanziari spa per ottenere la dichiarazione di inefficacia del pagamento eseguito con mezzi anormali effettuato dalla società quand'era in bonis nei confronti delle convenute. In particolare veniva premesso che in data 23 giugno 2010 era stato raggiunto un accordo in forza del quale venivano estinte le obbligazioni contratte dalla Supertruck srl nei confronti della Renault Trucks Italia spa nell'ambito di un piano attestato ai sensi dell'art. 67 l.f. che però era palesemente inidoneo ad escludere la risanabilità dell'impresa come perfettamente noto alle convenute.

Si costituiva in giudizio la Renault Trucks Italia spa che osservava innanzitutto che la domanda della procedura era diretta a revocare solo la retrocessione dei crediti vantati da VFS a Renault spa e non il resto delle altre pattuizioni pure contenute nell'accordo; inoltre osservava che il piano attestato era perfettamente conforme alla previsione legislativa e non sussisteva alcun intento fraudolento nell'esecuzione dell'accordo rappresentando anzi

it  


strumento per alleggerire la posizione debitoria della società Supertrucks in grave difficoltà.

Si costituiva in giudizio anche la VFS Servizi Finanziari spa che assumeva che il Fallimento era del tutto carente di legittimazione a far valere l'inefficacia dell'atto con il quale la VFS aveva retrocesso a Renault Italia alcuni crediti vantati verso la società poi fallita che, seppur collegato con il resto delle pattuizioni, aveva natura autonoma rispetto alle pattuizioni tra Renault Truck Italia e Supertruck.

Su istanza della Renault Trucks Italia spa veniva disposta la chiamata in causa dell'attestatore del piano, dott. V. M. , che si costituiva in giudizio osservando che i dati a disposizione dell'attestatore al momento della redazione del piano non facevano affatto emergere le perdite che poi si sarebbero effettivamente verificate; il piano si presentava effettivamente sostenibile ed eseguibile tenuto conto peraltro degli oneri che l'accordo imponeva alla Supertruck.

Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica ed i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe all'udienza del 1 ottobre 2015.

Occorre innanzitutto affrontare la eccezione di nullità della perizia sollevata dalla difesa della procedura.

Tale eccezione, però, è infondata poiché non tende a sollevare questioni di carattere procedurale ed in particolare di violazione del contraddittorio ma solo ad assumere che i dati acquisiti dal ctu ( e segnatamente la non intelligibilità di un documento allegato dalla Renault ) sarebbero insufficienti al

fine di fornire al giudice elementi per fondare il suo giudizio; ma com'è evidente, non si tratta di questione che involge profili di legittimità della ctu ma solo elementi idonei a inficiare la sufficienza della ctu.

A questo proposito va detto con estrema chiarezza che la posizione della Renault Truck Italia spa, di netta opposizione all'acquisizione, nel corso dello svolgimento della consulenza tecnica, di altra documentazione che avrebbe potuto fornire chiarezza sul documento ritenuto non intellegibile è inspiegabile posto che la carenza di chiarezza di quel documento potrebbe andare a danno della posizione della Renault Truck spa che così finisce per assumere, nella sostanza, di avere fatto affidamento su un documento che non ha potuto valutare nella sua complessità.

Ciò posto, tenuto conto della domanda formulata dalla procedura attrice, il punto nodale della vicenda è rappresentato dalla possibilità concreta ed effettiva da parte della Renault di percepire l'assoluta inidoneità del piano attestato a fornire sufficienti elementi per attribuire credibilità all'ipotesi di risanamento proposto dalla società in bonis. Infatti, fino a quando non si possa affermare la completa inidoneità dell'attestazione, trova piena ed indiscutibile applicazione l'esenzione dalla revocatoria espressamente prevista dall'art. 67, III co lett. d) l.f.

Al segnalato fine, le osservazioni della difesa della procedura ( contenute nella comparsa conclusionale) circa le insufficienze intrinseche della attestazione risultano evidentemente irrilevanti ai fini delle domande proposte nei confronti della sola Renault Trucks Italia spa se non nella misura in cui

esse potessero essere percepite e considerate rilevanti dalle convenute ai fini di porre in dubbio l'attendibilità della attestazione.

Ma questo non può essere certamente riconosciuto in relazione all'assunta inosservanza del presupposto della verifica dei dati aziendali e segnatamente in ordine all'entità del debito erariale ed alle valutazioni prospettiche effettuate su tale posta debitoria.

Infatti, ancorchè la previsione di significativa riduzione possa anche apparire improbabile, non sono emersi dalla ctu e nemmeno dalle prospettazioni della difesa della procedura attrice, circostanze che possano lasciar pensare che i lettori dell'attestazione potessero valutare la possibile irrealizzabilità della previsione dell'attestatore in ordine alla riduzione del debito erariale. Va in proposito sottolineato che il ctu ha assunto ( assai correttamente) che la questione dell'entità del debito erariale non era stata mai sollevata dalla difesa della procedura se non nel corso dello svolgimento dell'incarico e, quindi, introducendo un tema di indagine mai in precedenza sollevato. Ma, come sottolineato, la questione effettivamente rilevante non è tanto se la insufficienza della attestazione vi sia stata ma piuttosto se essa era percepibile dall'esterno e nessun elemento in tal senso emerge né dalla ctu né dalle prospettazioni dell'attrice.

Neppure rilevante è la segnalata insufficiente valutazione delle perdite di esercizio che hanno comportato una necessità di maggiore capitalizzazione della debitrice non prevista nella attestazione.

L'insufficienza si basa sulla circostanza che il professionista non avrebbe tenuto conto del dato (effettivo) all'aprile 2010, considerato che l'attestazione risale al 12 giugno 2010 (con riferimento al maggio 2010).

In realtà l'attestazione fa riferimento alle perdite del 2009 ed alla dichiarata volontà dei soci di procedere all'abbattimento delle perdite ed alla ricostruzione del capitale dichiarata dal consiglio di amministrazione della società stessa.

Anche in questo caso, non vi sono circostanze di nessun tipo che possano permettere di ritenere che le controparti della società debitrice potessero conoscere la circostanza che l'andamento della gestione nei primi mesi dell'anno 2010 potesse portare ad un aggravamento delle perdite rilevate al 2009 con conseguente insufficiente determinazione del capitale una volta coperte le perdite.

E' perfino inutile pertanto richiamare le valutazioni del ctu che hanno sottolineato che le valutazioni effettuate dall'attestatore non potevano considerarsi errate in relazione ai ricavi ma solo in relazione ai costi risultati superiori a quelli ipotizzati dal professionista (pag. 16 ctu); inoltre il ctu assume di non potere valutare le ragioni dell'emersione della perdita assumendone la riferibilità anche a politiche di bilancio; ma in realtà il vero nodo è che non è emersa alcuna prova sulla possibilità di percezione esterna delle maggiori perdite (e quindi dell'insufficienza della prospettata ricapitalizzazione).

Le altre assunte violazioni delle regole di redazione dell'attestazione (raccomandazioni n. 8 e 10) sono collegate di fatto all'insufficiente

valutazione delle conseguenze del debito erariale su cui già si è detto in precedenza.

Gli aspetti effettivamente problematici dell'attestazione del professionista (con riferimento al solo punto rilevante nel presente giudizio ovvero, si ripete, la percepibilità di eventuali insufficienze da parte delle convenute) sono, quindi, relativi alla valutazione prospettiche dei ricavi valutati come (comunque) crescenti (nemmeno stabili o decrescenti) ed al sostegno finanziario della società (entrambe assunte come condizioni di sostenibilità del piano).

Richiamata la consulenza tecnica d'ufficio sull'effettiva realizzazione delle altre ipotesi poste a fondamento del piano, occorre concentrarsi sul presupposto che le vendite negli anni oggetto dell'elaborazione del piano potessero essere simili a quelle ipotizzate.

Orbene non può negarsi che le prospettazioni dell'attestatore risultavano (ex ante e non ex post, ovviamente) non fondate su dati obiettivamente valutabili; se, infatti, le riduzioni già verificatesi nel mercato della vendita dei camion nuovi, potevano indurre ad ipotizzare un'espansione del mercato dell'usato (vedasi pag. 18 e 19 dell'attestazione) non necessariamente questo poteva tradursi in un aumento automatico del fatturato di vendita della Supertruck srl posto che nessuna valutazione era stata effettuata ad esempio sull'incidenza sulla vendita dei mezzi usati dipendente dalla cessazione della vendita dei mezzi nuovi (che poteva costituire uno strumento anche per incentivare le vendite dell'usato per mezzo dell'acquisizione, a prezzi contenuti, dell'usato proveniente dall'acquirente del mezzo nuovo).

Non va sottovalutato poi che al momento della redazione del piano, le previsioni di crescita si basavano su ipotesi di vendite effettuate con modalità originali e diverse da quelle tradizionali ( vendite su internet) e non risulta in alcun modo che tali modalità di vendite ( che presuppongono anche una fortissima riduzione dei costi fissi) fosse effettivamente oggetto di valutazione da parte della impresa debitrice.

Comunque fondare previsioni di crescita dei ricavi su valutazioni così sintetiche non appare oggettivamente corretto sotto il profilo metodologico soprattutto perché non risulta che al professionista la società abbia fornito dati ed elementi diversi da quelli esposti nella relazione ( che sono fondati solo su ipotesi provenienti da un sito internet la cui attendibilità è ignota ed è perfino dubbio che dati prospettici possano essere valutati come ancora attendibili al momento della redazione della attestazione quando la crisi economica, che aveva avuto già ripercussioni rilevantissime sul trasporto su gomma, non era affatto rallentata ed anzi si stava perfino aggravando).

La questione, però, alla quale va data risposta è rappresentata dalla valutabilità effettiva dell'inattendibilità della previsione del piano da parte della Renault Trucks spa.

In primo luogo va osservato che la convenuta, ancorché non possa essere valutata alla stregua di un operatore finanziario attrezzato specificamente a giudicare la fondatezza delle previsioni economiche formulate in piani attestati, era però certamente in grado di valutare nel loro complesso le previsioni circa l'andamento del mercato anche dei mezzi usati operando anch'esso nel medesimo settore. Ad esempio la società convenuta non ha



fornito prove in ordine alle previsioni dalla medesima effettuate per il medesimo periodo, anche se va osservato che la prospettica scelta della debitrice di operare solo nel mercato dell'usato la collocava in un mercato parzialmente diverso da quello proprio della convenuta, operante principalmente nel mercato dei veicoli nuovi.

Il punto però nodale è rappresentato dal fatto che non necessariamente un mercato complessivamente calante non possa vedere, al suo interno, un'impresa avere un'espansione del suo singolo fatturato; in altre parole possono esistere imprese in crescita anche in mercati nel complesso in difficoltà in ragione di particolari capacità imprenditoriali di singoli operatori che possono sfruttare al meglio le pur ridotte opportunità di mercato.

Sulla specifica questione il ctu ha espresso il suo giudizio assumendo che il complessivo rispetto delle procedure dettate per la redazione del piano attestato non poteva non portare la Renault Trucks a valutare come attendibile l'intero impianto della relazione del professionista.

Nel complesso si tratta di valutazione condivisibile in ragione della circostanza che l'inattendibilità del piano non può fondarsi su circostanze emerse solo ex post.

L'inattendibilità del piano ( con le conseguenze in ordine alla revocabilità degli atti posti in essere in esecuzione del piano stesso) deve essere accertata in modo rigoroso su elementi che potevano essere ravvisabili chiaramente ex ante. Ora, se si considera che nel piano attestato il livello di vendite dei mezzi usati era ,sl, ipotizzato come superiore rispetto a quello già raggiunto in passato, ma in misura comunque non iperbolica ( 20% circa) e nell'ambito di

una previsione complessiva di fatturato di circa un terzo inferiore al passato (per l'abbandono del settore della vendita dei camion nuovi e dei ricambi), si può osservare che il dato su cui si fondava la previsione di risanamento non si presentava palesemente irragionevole e certamente irrealizzabile.

In altre parole il piano poteva anche apparire ambizioso ma non per questo irrealistico ( e quindi sanzionabile con il ripristino della revocabilità degli atti posti in esecuzione del piano).

Sebbene non sia possibile fare un preciso parallelo con la disciplina del concordato ( in cui com'è noto è affidato ai creditori il compito di valutare la fattibilità economica della proposta) poiché nel piano attestato non si ha una votazione che attribuisca alla volontà dei creditori l'approvazione del piano, è tuttavia possibile affermare che la sanzione dell'inapplicabilità dell'esenzione dalla revocatoria può essere irrogata solo a seguito dell'accertamento di una completa ed evidente ( sia pure in ragione di dati in possesso del solo creditore) inattendibilità del piano dovuta a contraddizioni interne ovvero a presupposti che per ciò che normalmente può accadere non possono trovare oggettiva concretizzazione.

Ma il semplice accertamento che le previsioni imprenditoriali del piano siano caratterizzate da visioni ottimistiche ( ma non palesemente fuori da una logica imprenditoriale assennata) non possono portare alle conseguenze divise dalla curatela in questo giudizio, finendo altrimenti per imporre solo l'attestazione di piani più che prudenti e mai ambiziosi (come talvolta è necessario) e per di più valutati sotto l'influenza della conoscenze che si possono avere solo ex post.

E non è forse inopportuno distinguere diversamente la responsabilità dell'attestatore nei confronti del mandante ( ed eventualmente della procedura che fosse subentrata) da quella del terzo nei confronti della procedura.

Né può portare a tale effetto la circostanza che lo stesso piano ipotizzava quale elemento condizionante l'erogazione del credito.

In effetti la circostanza che l'aumento di capitale sia stato effettivamente eseguito con l'apporto di finanza acquisita dai soci con acquisizione della provvista dai medesimi istituti di credito che finanziavano la società, era indice che il piano fosse nel complesso considerato valido dal ceto bancario che dunque avrebbe dovuto, secondo logica, supportare il piano stesso.

In sostanza e concludendo non si ravvisano elementi sufficienti per affermare l'assoluta inidoneità del piano al risanamento dell'impresa.

Restano conseguentemente assorbiti tutti gli altri profili sollevati dalle parti.

Rimane però la decisione sulle spese di lite.

La posizione della curatela deve necessariamente essere valutata alla luce delle considerazioni che precedono e che hanno evidenziato una oggettiva insufficienza dell'attestazione, non percepibile in modo sicuro dai convenuti ma certamente esistente. Si tratta di motivazione che a questo giudice appare assolutamente idonea a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite anche nel rapporto tra i convenuti e l'attestatore considerato che la posizione di tutte le parte deve essere valutata unitariamente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando

Respinge

Le domande proposte dal Fallimento Supertruck srl in liquidazione nei confronti della Renault Trucks Italia e VFS Servizi Finanziari spa e quelle proposte da queste ultime nei confronti di V M

compensa

le spese di lite.

Verona, 24 gennaio 2016.

IL GIUDICE UNICO

FERNANDO PLATANIA

